

OP 43/2015

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZESezione Civile 3[^]

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

Dr. Patrizia POMPEI Presidente Ref.
Dr. Silvia GOVERNATORI Giudice
Dr. Rosa SELVAROLO Giudice

Vista l'istanza di [redacted] Costruzioni Generali Spa, di essere autorizzata "al mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda ed a contrarre nuovi finanziamenti autoliquidanti prededucibili ai sensi dell'art. 11 LF, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine che sarà fissato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, sesto comma, o all'udienza d'omologazione di cui all'art. 182 bis, quarto comma, nelle forme tecniche autoliquidanti e della cessione del credito per gli ammontari indicati nell'istanza nonché per il rilascio di fidejussioni assicurative o bancarie per gli importi indicati";

ritenuto che i finanziamenti richiesti sono funzionali all'esercizio dell'attività aziendale, essendo necessari per poter consentire la prosecuzione dell'attività, avendo la società in corso commesse di appalti edili, per un importo dei contratti pari ad euro 24.310.000,00, ed un portafoglio di ordini 2016/2018 pari ad euro 39.950.000,00, per l'esecuzione dei quali è necessario disporre di liquidità (per il pagamento della manodopera, degli oneri di urbanizzazione, di licenze, concessioni, ecc.);

ritenuto, altresì, che risulta l'impossibilità, per la società istante, di reperire altrimenti disponibilità finanziaria, considerato che la famiglia dell'imprenditore è già intervenuta acquistando un immobile della società non strumentale, ma solo con risorse reperite tramite terzi, e che, comunque, sono in corso trattative per la cessione dell'immobile industriale, trattative che, tuttavia, si perfezioneranno verosimilmente a distanza di tempo;

ritenuto, infine, che la mancata fruizione dei finanziamenti importerebbe un pregiudizio irreparabile per la società, in quanto determinerebbe l'impossibilità di portare a termine

l'esecuzione dei contratti in corso, e di evadere i nuovi ordini, con conseguente mancata riscossione dei corrispettivi ed applicazione di penalità, richieste risarcitorie, ecc.;

ritenuto, infine che l'autorizzazione per i contratti in corso può essere concessa nei termini delle pattuizioni contrattuali;

ritenuto che, per le stesse ragioni, può essere autorizzato il compimento di atti di straordinaria amministrazione, quali il rilascio di fidejussioni bancarie ed assicurative, fino all'importo di euro 400.000,00 per garanzie correlate a contratti di appalto e partecipazioni a gare di appalto;

ritenuta l'opportunità che le suddette autorizzazioni vadano concesse fino al termine assegnato per il deposito del piano e della relativa documentazione;

rilevato, infine, che il commissario giudiziale ha formulato parere favorevole negli stessi termini;

P.Q.M.

Visto l'art. 182 quinquies, terzo comma, LF;

- 1) autorizza [redacted] Costruzioni Generali Spa a contrarre nuovi finanziamenti autoliquidanti e nelle forme della cessione del credito, prededucibili ai sensi dell'art. 11 LF, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, sesto comma, LF, per il deposito del piano e della relativa documentazione;
- 2) autorizza [redacted] Costruzioni Generali Spa al mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda, nei termini già pattuiti contrattualmente, fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, sesto comma, LF, per il deposito del piano e della relativa documentazione;
- 3) autorizza [redacted] Costruzioni Generali Spa al rilascio di fidejussioni assicurative o bancarie, funzionali all'attività d'impresa, fino all'importo di euro 400.000,00.

Firenze, 9.9.2015

Presidente
DR. PATRIZIA POMPEI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1.1 SET. 2015 h. 15.15
Firenze

IL CANCELLIERE
Cristina Monti